

Si ricorda che la AB Svenska Spel ha affermato che la società non ha avuto conoscenza delle banche di dati, ha ricavato le informazioni per le schedine da altre fonti e che quanto è riprodotto sulle schedine non costituisce l'integralità o una parte sostanziale dei calendari degli incontri. La Fixtures Marketing Limited, da parte sua, ha affermato che ai fini del giudizio è irrilevante che le informazioni siano state tratte da fonti diverse dai calendari degli incontri, dal momento che tali informazioni derivano da essi.

5. Come debbano essere interpretare le nozioni di «normale gestione», di «pregiudizio ingiustificato» di cui all'art. 7, n. 5.

Si ricorda che la Fixtures Mixtures Limited ha affermato che la AB Svenska Spel ha effettuato, a fini commerciali, estrazioni e reimpieghi ripetuti e sistematici del contenuto della banca di dati, in modo contrario alla normale gestione della stessa, arrecando così un pregiudizio ingiustificato alle leghe calcio. La AB Svenska Spel, da parte sua, ha affermato che in sede di valutazione dell'impiego è erroneo mettere insieme molte schedine e ha contestato che l'impiego sia contrario all'art. 7, n. 5, della direttiva.

(1) GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.

Cancellazione dal ruolo della causa C-427/99 P⁽¹⁾ e C-371/00 P⁽²⁾

(2002/C 274/41)

Con ordinanza 1^o agosto 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-427/99 P e C-371/00 P: UK Coal plc Commissione delle Comunità europee.

(1) GU C 20 del 22.1.2000.

(2) GU C 355 del 25.11.2000.

Cancellazione dal ruolo della causa C-413/00⁽¹⁾

(2002/C 274/42)

Con ordinanza 2 luglio 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-413/00: Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi.

(1) GU C 28 del 27.1.2001.

Cancellazione dal ruolo della causa C-303/01⁽¹⁾

(2002/C 274/43)

Con ordinanza 31 luglio 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-303/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Areios Pagos): Alexandros Kefalas e a. contro Elliniko Dimosio e a.

(1) GU C 56 del 31.7.2002.

Cancellazione dal ruolo della causa C-44/02⁽¹⁾

(2002/C 274/44)

Con ordinanza 2 luglio 2002, il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-44/02: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese.

(1) GU C 97 del 20.4.2002.